

X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

**Unità Dirigenziale
Assemblea**

SEDUTA CONSILIARE A.M.
13 Giugno 2017

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X LEGISLATURA

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

13 giugno 2017

Seduta ore 11.00 – 15.00

Ordine del giorno

1. Approvazione processi verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Convalida di consigliere regionale
4. Elezione del Difensore civico presso la Regione Campania. Legge regionale 11 agosto 1978, n. 23
5. Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Legge regionale 24 luglio 2006, n. 18
6. Esame della proposta di legge “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale” (Reg. Gen. 350)
7. Esame del disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” (Reg. Gen. 433)
8. Delibera amministrativa “Legge regionale 1/2007. Comune di Vietri (SA). Ampliamento cimitero comunale in Variante al Piano urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana”. (Reg. Gen. 376-II)
9. Esame del disegno di legge “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. Importo complessivo euro 5.595,20 (Reg. Gen. 432)
10. Esame del disegno di legge “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” Importo complessivo euro 26.249,34 (Reg. Gen. 435)



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

11. Esame del disegno di legge “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. Partita debitoria importo complessivo di euro 26.390.487,62.
(Reg. Gen. 434)

12. Nomine gradimento ai sensi dell’art. 48 dello Statuto (Allegato 1)

Napoli, 8 giugno 2017

F.to ROSA D’AMELIO



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Allegato 1

GRADIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO

1) Reg. Gen. 160/III

Delibera di Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 270
Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – Determinazioni

2) Reg. Gen. 161/III

Decreto Presidenziale 17 maggio 2017, n. 206
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania – ADISURC.
Nomina Direttore Generale

3) Reg. Gen. 162/III

Decreto Presidenziale 18 maggio 2017, n. 207
Nomina componente regionale Comitato Direttivo del Consorzio ASI Napoli ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 19/2013

4) Reg. Gen. 163/III

Delibera di Giunta regionale 23 maggio 2017, n. 297
Nomina del Direttore Generale della AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X LEGISLATURA

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

13 giugno 2017

Seduta ore 11.00 - 15.00

Ordine del giorno aggiuntivo

1. Esame del disegno di legge “Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio” Reg. Gen. 428

Napoli, 9 giugno 2017

F.to Rosa D'AMELIO



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 13 maggio 2017

**Comunico che sono stati presentati i seguenti
provvedimenti legislativi:**

**1. “Misure di prevenzione e contrasto allo spreco
alimentare” Reg. Gen. n. 439**

Ad iniziativa dei consiglieri componenti il gruppo
Cinque Stelle

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per
l’esame e alla II, III, VII e VIII per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

**2. “Riconoscimento della sindrome CDG (Congeniti
disturbi della Glicosilazione) quale patologia rara”**

Reg. Gen. n. 440

Ad iniziativa del Consigliere Alberigo Gambino

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per
l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

3. “Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale volontario del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” Reg. Gen. n. 441

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

4. “Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24” Reg. Gen. n. 442

Ad iniziativa del Consigliere Carmela Fiola

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla V per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

5. “Norme per il riconoscimento dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di vaccini desensibilizzanti contro il veleno di imenotteri”

Reg. Gen. n. 443

Ad iniziativa del consigliere Flora Beneduce

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

6. “Riconoscimento della sindrome da sensibilità chimica multipla (MCS) quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura”

Reg. Gen. n. 444

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino

Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

7. “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania”
Reg. Gen. n. 445

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Picarone
Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente
per l’esame e alla I per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

8. “Disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania” Reg. Gen. n. 446

Ad iniziativa dei Consiglieri Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo, Gianpiero Zinzi
Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente
per l’esame e alla I per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

9. “Governo del Territorio. Proroga dei termini di presentazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC)” Reg. Gen. n. 447

Ad iniziativa del Consigliere Gianpiero Zinzi

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

Si comunica altresì che i seguenti provvedimenti sono stati riassegnati:

1. “Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”

Ad iniziativa del consigliere Stefano Graziano

Riassegnata alla I Commissione Consiliare

Permanente per l'esame e alla VI, II e V per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

2. “Istituzione del garante regionale delle persone con disabilità” Reg. Gen. 436
Ad iniziativa dei consiglieri componenti il
Movimento Cinque Stelle
Riassegnata alla I Commissione Consiliare
Permanente per l’esame e alla VI, II e V per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito
Così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione Consiliare
Ambiente, Energia, Protezione Civile.*

"Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale" – Reg. Gen. N. 350-

Relazione illustrativa

Come noto, gli elettrodotti, ad ogni livello di tensione, costituiscono un fattore essenziale per lo sviluppo economico del "sistema Paese".

La puntuale disponibilità di energia elettrica, nella crescente quantità e qualità richiesta, favorisce il miglioramento del benessere dei cittadini e una migliore qualità della vita.

Il sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica è costituito da una rete complessa e interconnessa sull'intero territorio nazionale, in continua espansione e integrata nel processo di antropizzazione del territorio.

Per la crescita economica e sociale della Regione Campania è di fondamentale importanza disporre di una rete di distribuzione dell'energia elettrica in grado di evolvere rapidamente in base alle esigenze della collettività e rispondere adeguatamente alle nuove sfide poste dall'incessante sviluppo della tecnologia.

Attualmente in Campania la rete di distribuzione è costituita da oltre 85.000 km di linee a media e bassa tensione e più di 30.000 cabine di trasformazione. La numerosità degli interventi di sviluppo richiesti dal territorio, per lo più di modesta entità ma importanti per l'economia (allacciamenti, potenziamenti, ecc.) richiedono di poter disporre di uno strumento legislativo adeguato per l'autorizzazione degli interventi che, nel rispetto degli interessi pubblici e privati coinvolti, permetta di fornire risposte in tempi ragionevoli e definiti.

In proposito, si deve constatare che la nostra Regione è ormai una delle poche non ancora dotate di uno strumento normativo che disciplini, nell'ambito delle proprie competenze (decreto Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878) l'attività amministrativa relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici nel territorio regionale.

Attualmente la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio d'impianti elettrici di distribuzione e non facenti parte della Rete di Trasmissione nazionale, è in carico alla Regione Campania, in base al Regio Decreto 1775 del 1933.

In assenza di una legislazione regionale in materia, tale regio decreto deve applicarsi ad ogni tipo di intervento sulla rete elettrica, anche a quelli minori, ad esempio per allacciare utenti nel rispetto della Carta del Servizio Elettrico, intasando così gli uffici regionali preposti, che stante la situazione non possono adeguatamente dedicarsi agli interventi più significativi. Inoltre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni risultano molto lunghi, con risvolti negativi sull'economia regionale e sulle aspettative dei cittadini nel vedere soddisfatti in tempi ragionevoli le richieste di connessione alla rete elettrica. La nuova Proposta di Legge si propone di dare un assetto organico alla materia, anche tenendo conto di quanto già legiferato in materia dalle altre Regioni, così da recuperare il ritardo legislativo ed anzi dotarsi di uno strumento normativo all'avanguardia.

Vengono perciò definiti puntualmente gli iter autorizzativi, gli organi e le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni e/o pareri, statuendo modalità e termini che le amministrazioni coinvolte nei procedimenti saranno tenute a rispettare nello spirito di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo che, pur nel più assoluto rispetto degli interessi pubblici e privati coinvolti, consenta l'esecuzione, in tempi ragionevoli e con modalità semplificate, di impianti di estrema importanza per la collettività e permetta l'immediata e razionale utilizzazione degli investimenti relativi per l'economia regionale.

Tenuto conto che la maggior parte degli interventi oggetto di autorizzazione ha valenza locale, la Proposta di legge prevede che la Regione deleghi all'Ente intermedio la competenza al rilascio delle autorizzazioni stesse, rispondendo così all'esigenza di decentramento e nello stesso tempo utilizzando strutture tecnico amministrative adeguate.

Nella Proposta di Legge si definiscono inoltre una serie di termini acceleratori per lo snellimento dei procedimenti autorizzativi. In particolare:

- a) si fissa il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo in 180 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in linea con la tempistica prevista dall'articolo 52 quater del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) eventuali nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari, saranno acquisiti tramite silenzio-assenso oppure in conferenza di servizi indetta ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) per elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione è previsto un procedimento abbreviato in caso di assenso dei proprietari interessati dall'opera e dei consensi delle amministrazioni competenti: in tale procedimento, l'autorizzazione si intende rilasciata nel caso in cui l'Amministrazione provinciale non si pronunci nel termine di 60 giorni;

d) la presente bozza disciplina anche la procedura di autorizzazione degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della legge e per i quali non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio. Inoltre, sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti sotterranei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

Non sono soggetti ad autorizzazioni e denuncia di inizio lavori:

a) la realizzazione di opere accessorie agli impianti elettrici, ivi compresi la sostituzione di parti di impianti esistenti e la posa sugli stessi di fibra ottica a servizio della rete elettrica, nonché le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati e le amministrazioni;

b) le derivazioni da impianti esistenti realizzati in base ad un provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia lavori, in assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate.

La presente proposta disciplina altresì:

a) la procedura autorizzativa ordinaria che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici e la dichiarazione di pubblica utilità, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di cui alla presente legge;

b) l'espropriazione e l'occupazione anticipata;

c) gli attraversamenti delle opere demaniali e le interferenze con opere di pubblica utilità e la determinazione delle indennità da corrispondere ai privati interessati;

d) lo spostamento di impianti elettrici autorizzati per ragioni di pubblico interesse.





Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare
Ambiente, Energia, Protezione Civile

Prot. n.88

Napoli, 31 marzo 2017

Al Presidente del Consiglio Regionale

Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore all'Ambiente

Al Presidente della III Commissione Permanente

Al Presidente della IV Commissione Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale Attività Legislativa

LORO SEDI

Oggetto: *P.d.L. "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale"*
(Reg. Gen. n.350)

Si comunica che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 15 marzo 2017:

. esaminato il testo del provvedimento in oggetto e gli emendamenti presentati;

ha deciso, a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei componenti dei Gruppi consiliari di Forza Italia, Caldoro Presidente e Movimento 5 Stelle, di licenziare favorevolmente l'allegato testo, così come modificato.

CF/GB




Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare
Ambiente, Energia, Protezione Civile

La Commissione, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Regolamento interno, ha nominato quale relatore di maggioranza in aula il Consigliere Luigi Bosco e quale relatore di minoranza il Consigliere Vincenzo Viglione.

IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Oliviero

Circular stamp: CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Allegato n.1:

Testo P.d.L. "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale."

CE/ZB



Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Proposta di legge

"Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale."

(Reg. Gen. n.350)

Ad iniziativa dei Consiglieri: Fiore, Bosco, Casillo Tommaso, Maraio, Petracca, Piscitelli, Moxedano, Casillo Mario, Daniele, Schiano Di Visconti.

Testo approvato con modifiche dalla VII Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 marzo 2017.

Relatore di maggioranza in aula: Consigliere Bosco

Relatore di minoranza in aula: Consigliere Viglione





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.
2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si osservano le norme vigenti in materia.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 2

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

Per l'accesso ai fondi, ai fini di studi ed indagini necessarie per la redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, si applica la procedura dell'art. 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a venti , si applicano le disposizioni di cui all'art.52 septies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 3

Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione

1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt, presentano annualmente alla Regione ed ai comuni interessati i propri programmi di sviluppo della rete.
2. La Regione, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuove il coinvolgimento dei soggetti di cui al primo comma per le opportune intese.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per le connessioni ai singoli siti di produzione e consumo.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 4

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione.
2. Fermo restante quanto previsto dal D.Lgs 03/03/2006, n.152 e ss.mm.ii. in materia di valutazione di impatto ambientale, sono soggette alla sola segnalazione certificata di inizio attività, (di seguito denominata S.C.I.A.) la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:
 - a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino 30.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;
 - b) in cavo sotterraneo, con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
 - c) le opere accessorie;
 - d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt.
 - e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 40 mt lineari.
3. Fermo restante quanto previsto dal D.Lgs 03/03/2006, n.152 e ss.mm.ii. in materia di valutazione di impatto ambientale, la S.C.I.A., a firma di un rappresentante dell'esercente, deve essere diretta all'amministrazione competente, corredata di una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, di una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

di una dichiarazione dell'esercente che sono stati acquisiti i provvedimenti autorizzativi necessari da parte delle amministrazioni coinvolte, nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e che le opere sono realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente .

4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A., di cui al comma precedente, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte dell'Amministrazione competente, l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera.
5. In assenza di opposizioni da parte dei privati interessati ed acquisiti i provvedimenti autorizzativi necessari, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramino da un impianto elettrico preesistente.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione né a S.C.I.A. gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi, il loro adeguamento tecnologico, compresa l'installazione di fibra ottica, la posa e le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati dall'opera.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 5

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore ad 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Giunta regionale.
2. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più regioni si applica il comma 5 dell'articolo 1 *sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica).
3. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati per gli aspetti urbanistici e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente può darne attestazione nella domanda di autorizzazione.
4. I pareri ed i nulla-osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione, che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'amministrazione; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. Decorso tali termini, il parere si





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

intende espresso favorevolmente.

5. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione ovvero sul Bollettino regionale, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione, per quindici giorni, dell'avviso stesso all'albo pretorio dei comuni interessati. Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e presso l'albo pretorio dei comuni interessati, nonché l'indicazione dell'ufficio dove inviare, nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari d'interessi pubblici o privati. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo, laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a venti.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 6

Procedimento autorizzativo

1. L'amministrazione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.
2. L'amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni ed opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.
3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo è di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, nel sito informatico ovvero sul Bollettino regionale, dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.
4. L'amministrazione competente, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi, nelle modalità e nei termini previsti dagli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi), al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti e rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal comma precedente.





Consiglio Regionale della Campania

VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile

Art. 7

Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi d'interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.
2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli Enti interessati devono stipulare, ove necessario, apposite convenzioni. In tali convenzioni può essere previsto il canone o l'indennità dovuta dall'esercente per l'utilizzazione del suolo pubblico o dell'eventuale infrastruttura pubblica; per la determinazione di tale canone o indennità si deve tener conto del servizio pubblico espletato dall'esercente nonché dell'eventuale determinazione da parte di terzi della tariffa applicata dall'esercente per l'espletamento del servizio.

R





Consiglio Regionale della Campania

VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile

Art. 8

Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione

1. Il richiedente, qualora intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione, prevista dall'art.5, comma 1, della presente legge, deve contenere anche l'indicazione delle aree interessate dagli impianti e l'indicazione dei proprietari catastali. Per l'acquisizione degli eventuali nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi).
2. E' facoltà del richiedente, prima della presentazione della domanda, di cui al comma dell'articolo 5 della presente legge, chiedere la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dal comma 3 dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi).
3. L'amministrazione competente, qualora non si avvalga della facoltà di delega al richiedente, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 08/06/2001 n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o nel caso le ditte interessate siano superiori a venti, con le modalità stabilite dall'articolo 52 ter del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.
4. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento, di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

vigenti. Il provvedimento di autorizzazione comprende altresì la verifica ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvaggia) e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodomesti di cui alla presente legge.

5. Il provvedimento di cui al comma 4, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità e, ove richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, deve essere comunicato, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all'amministrazione competente anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge. In tal caso, il richiedente deve presentare apposita istanza, corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire e completata con i nulla-osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 1, 3, 4 e 5.
7. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'art. 4, commi 2 e 5, della presente legge, qualora in sede di realizzazione dell'opera, venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante può chiedere che l'amministrazione competente autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera ed il nominativo dei proprietari catastali. Al





Consiglio Regionale della Campania

VII Commissione

Ambiente, Energia, Protezione Civile

procedimento si applica il comma 3 del presente articolo ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 4 e 5 che precedono.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 9

Occupazione anticipata

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), i decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza possono altresì essere emanati ed eseguiti, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, senza particolari indagini o formalità, determinando le relative indennità con le modalità di cui all'articolo 52-nonies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.






Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 10

Determinazione dell'indennità di servitù

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è commisurata:
 - a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;
 - b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti e aree di cui al comma precedente;
 - c) con le seguenti modalità per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b):
 - ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;
 - ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l'elettrodotto;
 - ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell'elettrodotto;
2. Il valore dei terreni è determinato per le lett. a), b) e c) del precedente comma:





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

- se trattasi di area non edificabile, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell'area, fatte palesi dall'effettiva utilizzazione economica di essa;
 - se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni dell'art.37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di cultura effettivamente praticato.
4. Il calcolo condotto come al primo comma, lett. a), b) e c), determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile, il valore di cui sopra è aumentato del 50%.

R






Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 11

Comunicazione di fine lavori

1. Entro i 120 giorni successivi all'entrata in esercizio di un impianto con tensione d'esercizio superiore a 1.000 Volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, inviando una dichiarazione contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente. E' facoltà dell'autorità verificare, nei successivi 120 giorni, la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 12

Disposizioni urbanistiche

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia d'inizio attività, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, e dall'articolo 8 comma 4 della presente legge, la costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie, con strutture di fondazione, è soggetta al rilascio del permesso a costruire o denuncia d'inizio attività ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.
3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il comune, interpellato ai sensi dell'art. 5 comma 3 della presente legge, si esprime, in merito alla localizzazione dell'opera, con delibera consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio vigente.






Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 13

Revoca e sospensione

1. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:
 - a) intima la sospensione della costruzione e dell'esercizio dell'opera elettrica;
 - b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;
 - c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione è revocata ed è intimata la demolizione.
2. L'autorizzazione può essere sospesa dall'autorità competente, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione è revocata e all'esercente l'impianto, salvo che tale condizioni non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo, qualora la revoca abbia comportato pregiudizi in danno all'esercente, a carico dell'amministrazione.
3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli interventi da eseguire.





Consiglio Regionale della Campania


*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 14

Inamovibilità

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 16.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 Volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta motivata del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.

R





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

**Art. 15
Collaudo**

1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'art. 3, comma 1, con livelli di tensione superiori a 30.000 volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data informativa all'Autorità che ha emesso il provvedimento di autorizzazione, ai sensi della presente legge.
2. Il collaudatore è nominato dall'autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione d'impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti. In sede di accettazione dell'incarico il tecnico collaudatore rilascia apposita autodichiarazione attestante l'esclusione di qualsiasi collegamento con l'impresa titolare dell'autorizzazione e con l'impresa esecutrice dei lavori.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
 - a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
 - d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.
4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell'esercente.

5. Le linee fino a 30.000 volt s'intendono collaudate dietro presentazione, da parte dell'esercente, di una dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti.
6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all'autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 13.
7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo e dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 16

Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

1. L'Autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l'equo indennizzo da corrispondere all'esercente e su chi gravi l'onere del pagamento.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma costituisce autorizzazione della variante all'impianto, concordata con l'esercente, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione d'avvio del procedimento, a termini degli articoli 5 e 8 della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania

VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile

Art. 17

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti

1. Per gli elettrodotti, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente può chiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente, presentando un'apposita istanza corredata da:
 - a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;
 - b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità di un proprio legale rappresentante o di un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. L'amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino regionale. La pubblicazione dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, s'intendono collaudati dietro presentazione, da parte dell'esercente, di dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

R





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 18

Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, alle fasi procedurali non ancora concluse.





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 19

Disposizioni volte a favorire lo sviluppo della fibra ottica

1. La posa e la sostituzione di cavi in fibra ottica, su infrastrutture elettriche preesistenti, non necessita di alcuna autorizzazione o concessione per l'occupazione di spazi privati, di aree demaniali, o di proprietà di pubbliche amministrazioni, della Regione, dei comuni, delle città metropolitane nonché affidati a qualsiasi titolo a enti e società a partecipazione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'operatore, anche se diverso dal proprietario dell'infrastruttura, che procede con la posa della fibra, non deve corrispondere al proprietario dell'area dove è collocata l'infrastruttura fisica, utilizzata per la posa, alcun canone o indennità ulteriore rispetto a quanto già versato dal proprietario dell'infrastruttura allo stesso ai sensi dell'art.125 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

R





Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 20

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico del Bilancio regionale, essendo gli oneri finanziari delle procedure ivi previste a carico dei richiedenti le autorizzazioni. La Regione provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.






Consiglio Regionale della Campania

*VII Commissione
Ambiente, Energia, Protezione Civile*

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

R





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 1, al comma 1, dopo la parola: "nazionale", inserire le seguenti: "nel rispetto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)."

Relazione Descrittiva

L'emendamento introduce il riferimento espresso, assente nel testo, al rispetto delle norme sui limiti di esposizione. La legge 22 febbraio 2001, n. 36 all'art. 8, comma 1, lettera c), prevede che la disciplina di competenza della Regione delle procedure autorizzative tenga in ogni caso conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti. La precisazione si rende necessaria per adeguare la normativa regionale al disposto normativo nazionale che definisce le competenze regionali nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissate dallo Stato.

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 1, al comma 2, dopo la parola: "amministrativa", inserire le seguenti: "tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti".

Relazione Descrittiva

L'emendamento introduce il riferimento espresso, assente nel testo, al rispetto delle norme sui limiti di esposizione. La legge 22 febbraio 2001, n. 36 all'art. 8, comma 1, lettera c), prevede che la disciplina di competenza della Regione delle procedure autorizzative tenga in ogni caso conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti. La precisazione si rende necessaria per adeguare la normativa regionale al disposto normativo nazionale che definisce le competenze regionali nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissate dallo Stato.

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

S.2

Vincenzo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:

- a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle "smart grid", di cui all'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 28/2011;
- b) in aree urbane, sono realizzati, di norma, in cavo interrato, ad esclusione dei casi di interferenze manifeste non ovviabili con l'applicazione delle usuali tecniche costruttive o il cui superamento richieda oneri non coerenti con l'investimento complessivo ovvero nei casi di incompatibilità con i tempi di realizzazione degli stessi stabiliti dalla AEEG ai fini della connessione;
- c) qualora interrati, sono posati, in via prioritaria e sempre che non vi siano contrarie esigenze tecniche di esercizio, in corrispondenza di banchine stradali di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

Relazione Descrittiva

L'emendamento introduce un criterio generale da applicare alla progettazione degli elettrodotti coerente con la legge 22 febbraio 2001, n. 36 e con l'evoluzione scientifica e normativa avvenuta negli anni.

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

3.1

Vincenzo Ylme



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole "in materia di valutazione d'impatto ambientale" inserire le seguenti: "e di verifica di assoggettabilità a VIA".

Relazione Descrittiva

L'emendamento introduce accanto al riferimento alla VIA anche quello al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

H. S. V. Y. L.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 4, al comma 2, sostituire “*alla sola segnalazione di inizio attività (di seguito denominata S.C.I.A.)*” con “*a procedura autorizzativa semplificata*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento si ritiene necessario per meglio qualificare giuridicamente la procedura autorizzativa.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

H.5



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 4, al comma 2, alle lettere b) d) e) sostituire “30.000” con “20.000”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento si ritiene necessario per evitare di incorrere in contrasti con la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

L.G



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 4, il comma 3 è così riscritto: “il richiedente deve presentare all’ufficio regionale competente una denuncia, a firma del legale rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell’impianto, da una corografia con l’indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione dello stesso richiedente che sono stati acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari da parte delle Amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente. Decorso trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Campania, il richiedente può procedere alla realizzazione dell’opera”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento si ritiene necessario per chiarire l’iter relativo alla procedura autorizzativa semplificata di cui al comma 2 del medesimo articolo.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

L. F.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 4, al comma 3, dopo le parole "in materia di valutazione d'impatto ambientale" inserire le seguenti: "e di verifica di assoggettabilità a VIA".

Relazione Descrittiva

L'emendamento introduce accanto al riferimento alla VIA anche quello al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

H.2

Vincenzo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 4, al comma 3, dopo le parole: "dalla normativa tecnica vigente", inserire le seguenti: "e alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti) e sue modifiche ed integrazioni".

Relazione Descrittiva

L'emendamento introduce il riferimento espresso, assente nel testo, al rispetto delle norme sui limiti di esposizione. La legge 22 febbraio 2001, n. 36 all'art. 8, comma 1, lettera c), prevede che la disciplina di competenza della Regione delle procedure autorizzative tenga in ogni caso conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti. La precisazione si rende necessaria per adeguare la normativa regionale al disposto normativo nazionale che definisce le competenze regionali nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissate dallo Stato.

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

h.3

Vincenzo Ylen



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350


All’art. 4, il comma 6 è così riscritto: *“Non sono soggetti ad autorizzazione né a procedura autorizzativa semplificata gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi, il loro adeguamento tecnologico, la posa e le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati all’opera”*.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento si ritiene necessario per armonizzare il testo con le modifiche proposte ai commi precedenti.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

1. *Consigliere regionale*
Avv. Luigi Bosco


H.8



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: "e le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati dall'opera".

Relazione Descrittiva

L'emendamento esclude dagli interventi non soggetti ad autorizzazione o a Scia il riferimento alle varianti di tracciato concordate con gli i soggetti interessati all'opera, in quanto come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 5 novembre 2015, n. 215 "La modifica del tracciato degli elettrodotti, anche di scarsa entità, non è aprioristicamente esclusa da qualsiasi forma di controllo preventivo, bensì è assoggettata ad una prognosi da effettuare di volta in volta sulle ripercussioni negative che possano nuocere allo specifico contesto territoriale interessato dall'opera."

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

H.4

Vincenzo



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Centro Democratico – Scelta Civica
Il Presidente

1. Subemendamento all'emendamento 5.1 della P.d.L. "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale" –

- a) Dopo le parole " ed integrazioni" sono aggiunti i seguenti periodi: *«Il richiedente la costruzione e l'esercizio di nuove linee ed impianti elettrici, oltre agli oneri previsti dalla presente legge, non è tenuto al pagamento anche degli oneri economico finanziari precedentemente previsti da disposizioni regionali in detta materia. Del pari non sono tenuti al pagamento degli oneri economico finanziari precedentemente previsti da disposizioni regionali in detta materia, i comuni richiedenti l'autorizzazione ai sensi e nei termini sanciti dall'art. 17 della presente legge, purché le relative opere siano state realizzate, poste in esercizio e destinate ad esclusivo uso di impianti di pubblica illuminazione. ».*

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di subemendamento ha lo scopo di chiarire il regime economico – finanziario che scaturisce dalla richiesta di autorizzazione, nonché la portata e le conseguenze che scaturiranno ai comuni esercenti pubblici che vorranno adeguare normativamente gli elettrodotti già realizzati ed in esercizio prima della entrata in vigore delle proposta di legge in esame e, pertanto, ne chiederanno la relativa autorizzazione postuma.

Ai fini di una corretta ed esaustiva analisi della necessità di adottare detti emendamenti, occorre preliminarmente rappresentare che la materia inerente la costruzione ed esercizio delle linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica è stata interessata da una primordiale normativa a livello nazionale, avvenuta con il R.D. n. 1775 del 11.12.1933, il cui Titolo 3 è rubricato proprio " *Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica* " recante, tra gli altri, la disciplina autorizzativa per detta attività.

La facoltà di produrre energia elettrica è stata poi con legge n. 1643 del 1962 disciplinata e ricondotta ad un unico ente, ovvero l'ENEL; al quale è stato riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica; funzione successivamente confermata con il D.P.R. 342 del 1965.

Successivamente, con il DPR 616 del 1977 è stata trasferita alle Regioni la competenza alle autorizzazioni delle linee elettriche sino a 150.000 Volt.

Con successivo decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è stato modificato il previgente assetto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia, che si fondava su criteri oggettivi, quali le soglie di tensione degli impianti elettrici, prevedendo nel

0.5.1.1

Uscire
2000

Di conseguenza, per evitare antinomie ed incertezze, si è proceduto a chiarire che per gli impianti e linee elettriche realizzati dai comuni ed in esercizio prima della richiesta di autorizzazione, i relativi oneri economici dovuti sono quelli previsti dalla presente legge e non anche quelli sanciti dalle precedenti disposizioni regionali in detta materia.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente sub emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

segue
O.S.S.

Vincenzo Alvaro
Giuseppe Zaccaro



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE" – REG. GEN. 350

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole "Giunta regionale", inserire le seguenti: "e trasmessa in copia all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) per la formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti) e sue modifiche ed integrazioni".

Relazione Descrittiva

L'emendamento prevede che la domanda di autorizzazione oltre che alla Giunta regionale sia trasmessa in copia anche all'Arpac per l'espressione del parere di competenza relativamente al rispetto delle norme sui limiti di esposizione, così come previsto da altre disposizioni regionali, tra le quali la Regione Basilicata e il Veneto. La legge 22 febbraio 2001, n. 36 all'art. 8, comma 1, lettera c), prevede che la disciplina di competenza della Regione delle procedure autorizzative tenga in ogni caso conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.

Relazione finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione

5.1

Vincent Yfren



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 8, il comma 1 è così riscritto: *“la documentazione di cui all’art. 5 della presente legge deve contenere, qualora il richiedente intenda ottenere con l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’art. 14 delle legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti amministrativi).”*

RELAZIONE DESCRITTIVA

La riformulazione si ritiene necessaria per rendere più comprensibile il testo normativo.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco



8.1



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 8 al comma 2 l’espressione “*al comma dell’art. 5*” va sostituita con “*all’art. 5*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per correggere un errore materiale.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

8.2



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 8 al comma 3 al primo rigo dopo la parola “*competente*” va aggiunta la parola “*regionale*” e va soppressa la parte che va da “*qualora*” ad “*utilità*”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per specificare l’amministrazione competente e per eliminare una parte non compatibile con la normativa nazionale vigente.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Boyco

8.3



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 8 al comma 3 la frase “*o nel caso le ditte interessate siano superiori a venti*” è sostituita dalla seguente “*o nel caso i destinatari interessati siano superiori a venti*”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario perché il termine “*destinatari*” è più ampio di “*ditte*”

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

8.4



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 8 al comma 7 al quarto rigo dopo la parola “*competente*” va aggiunta la parola “*regionale*”.


RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per specificare l’amministrazione competente.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco



8.5



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 10 al comma 1 lett. b) sostituire la parola “*uno*” con la parola “*due*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per soddisfare al meglio esigenze logistiche.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

10.1



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All'art. 10 è aggiunto il seguente comma 5:

5. Al proprietario spetta, per le limitazioni al godimento della proprietà imposte dall'esigenza delle fasce di rispetto necessarie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, un'indennità aggiuntiva pari ad un decimo del valore della stessa. Le fasce di rispetto degli elettrodotti di cui alla presente legge sono determinate secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici).

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento è necessario per completare la fattispecie normativa dell'articolo.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Boccia

10.2



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 11 al comma 1 dopo la frase “*inviando una dichiarazione*” è aggiunta “*redatta da un tecnico abilitato*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per fare in modo che la dichiarazione sia posta in essere da un tecnico abilitato.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Basso



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 15 al comma 1 ed al comma 5 sostituire “30.000” con “20.000”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per evitare di incorrere in violazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

15.1



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350


All’art. 15 al comma 2 sopprimere da “*Gli onorari*” a “*vigenti*”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

La soppressione è necessaria in quanto i tariffari professionali non sono più cogenti e la modalità di calcolo a vacazione degli onorari non è necessariamente la più conveniente per la finanza pubblica.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Boccia


15.2



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 15 al comma 3 dopo la lettera d) è inserita la seguente lett.


“e) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici” .

RELAZIONE DESCRITTIVA

Si ritiene necessario contemplare anche il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco


15.3



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 15 al comma 5 dopo la parola “vigenti” aggiungere “*redatta da un tecnico abilitato*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per fare in modo che la dichiarazione sia posta in essere da un tecnico abilitato.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

15.4



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 16 al comma 1 dopo la parola “*definendo*” aggiungere “*laddove ricorrano le condizioni*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario perché nei casi di spostamento o modifica di un impianto autorizzato non è detto che si configurino sempre le condizioni per prevedere un indennizzo nei confronti dell’esercente.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Boschè

16.1



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 17 al comma 1 dopo la parola “*elettrodotti*” aggiungere “*facenti parte della rete di distribuzione regionale*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

E’ necessario specificare che si tratti di elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale al fine di meglio chiarire la portata del testo.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

17.1



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 17 al comma 2 dopo la parola “*amministrazione*” aggiungere “*regionale competente*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per specificare l’amministrazione competente.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All’art. 17 al comma 3 dopo la parola “*interessati*” aggiungere “*redatta da un tecnico abilitato*”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’emendamento è necessario per fare in modo che la dichiarazione sia posta in essere da un tecnico abilitato.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

17.3



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

All'art. 17 è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Le società titolari delle opere di rete con tensione nominale superiore a 20.000 volt sono tenute alla trasmissione alla Regione Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno per le nuove opere e per le modifiche apportate alle opere esistenti, il layout degli impianti in esercizio in formato digitale georeferenziato”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento è necessario per favorire la creazione di un archivio reti elettriche

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco



17.4



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE” – REG. GEN. 350

L'art. 19 è così riscritto:

Oneri regionali per attività istruttoria

La Giunta Regionale con propria delibera definisce gli oneri istruttori per ciascuno dei procedimenti previsti dalla presente legge.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento è necessario per disciplinare la parte relativa agli oneri istruttori.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Avv. Luigi Bosco

19.1



Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007272/I Data: 28/04/2017 10:18
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente
del Consiglio regionale della Campania

Alla Direzione Generale Attività Legislativa
del Consiglio regionale della Campania

S E D E

Prot.n. 233 IVC- del 27/04/17

Oggetto: Delibera amministrativa: LR n. 1/2007 art.13 - Comune di Vietri sul Mare (SA) .
Ampliamento cimitero comunale in Variante al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-
amalfitana. Proposta al Consiglio regionale. Reg.Gen. 376/II - ESAME

La IV commissione consiliare permanente nella seduta del 20 aprile 2017, ha esaminato il provvedimento in oggetto e a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei consiglieri dei Gruppi Consillari di Forza Italia, Fratelli D'Italia e Movimento 5 Stelle, ha deciso di riferire favorevolmente all'aula.

Ing. *[Signature]* CUSCONE

27/04/17
Subpoletta



Direzione Generale	U.O.D. / Staff
9	3

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

07/02/2017

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 376/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

L.R. 1/2007 art. 13 - Comune di Vietri sul Mare (SA) Ampliamento cimitero comunale in Variante al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana - PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che con nota n. 383 del 13/01/2016, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 20331, e successiva integrazione effettuata con nota n. 3541 del 23/03/2016, acquisita al protocollo regionale al n. 231294 in data 05/04/2016, il Comune di Vietri sul Mare ha trasmesso il progetto per l'ampliamento del cimitero comunale alla fraz. Benincasa per l'approvazione in variante al P.U.T., di cui alla L.R. 35/1987, con le procedure previste dall'art. 13 della L.R. 1/2007;
- b) che con nota n. 14968 del 14/11/2016 ed acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 741329, lo stesso Comune di Vietri ha trasmesso ulteriori integrazioni.

CONSIDERATO:

- a) che la proposta del Comune di Vietri sul Mare (SA) è stata oggetto di approfondita istruttoria da parte dei competenti uffici dell'U.O.D. Pianificazione paesaggistica (53.09.03) della Direzione generale per il Governo del territorio della Giunta Regionale, che hanno verificato la completezza della documentazione inviata, corredata dei pareri preventivi necessari, ivi compreso il parere positivo della competente Sovrintendenza delle Belle arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, nonché la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento e la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento;
- b) che la suindicata U.O.D. ha concluso, così come si evince dalla relazione istruttoria agli atti d'ufficio, che il progetto di ampliamento del cimitero comunale alla fraz. Benincasa quale opera pubblica, è accoglibile e pertanto può essere sottoposto favorevolmente al Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione dello stesso in variante alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'Area Sorrentino - Amalfitana, di cui alla L.R. 35/1987, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. 1/2007.

RITENUTO:

- a) di esprimere parere favorevole sulla variante alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'Area Sorrentino - Amalfitana, di cui alla L.R. 35/87, determinata dal progetto di ampliamento del cimitero comunale alla fraz. Benincasa, quale opera pubblica presentata dal Comune di Vietri sul Mare, con la prescrizione che venga riportato negli elaborati progettuali, la fascia di rispetto di metri 100 dal perimetro dei cimiteri così come disposto dal TITOLO II - DIRETTIVE PARAMETRI DI PIANIFICAZIONE - di cui alla legge regionale del 20 marzo 1982, n. 14;
- b) di sottoporre al Consiglio Regionale la suddetta proposta di variante alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19.1.2007 n. 1;
- c) di precisare che, a valle dell'eventuale intervenuta approvazione della variante al P.U.T. da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1/2007, l'Amministrazione Comunale procedente deve provvedere a conseguire la variazione urbanistica puntuale, previa acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e permessi, previsti dalla normativa vigente.

VISTO

- a) la Legge 8.8.1985 n. 431;
- b) la L.R. 27.6.1987 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;
- d) la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) la L.R. 19.1.2007 n. 1, art. 13;
- f) la L.R. 13.10.2008 n. 13;

propone e la giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. di esprimere parere favorevole sulla variante al Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'Area Sorrentino - Amalfitana, di cui alla L.R. 35/87, determinata dal progetto di ampliamento del cimitero comunale, quale opera pubblica presentata dal Comune di Vietri sul Mare, con la prescrizione che venga riportato negli elaborati progettuali, la fascia di rispetto di metri 100 dal perimetro dei cimiteri così come disposto dal TITOLO II - DIRETTIVE PARAMETRI DI PIANIFICAZIONE - di cui alla legge regionale del 20 marzo 1982, n. 14;
2. di sottoporre al Consiglio Regionale la suddetta proposta di variante alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19.1.2007 n. 1;
3. di precisare che, a valle dell'eventuale intervenuta approvazione della variante al P.U.T. da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1/2007, l'Amministrazione Comunale procedente deve provvedere a conseguire la variazione urbanistica puntuale, previa acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e permessi, previsti dalla normativa vigente;
4. di inviare il presente atto:
 - 4.1 alla Segreteria di Giunta – Ufficio Adempimenti Amministrativi e Contabili, per il seguito di competenza del Consiglio Regionale;
 - 4.2 al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	56	del	07/02/2017	DIR. GEN. / DIR. STAFF DIP.	9	UOD/STAFF DIR. GEN.	3
------------------	----	-----	------------	-----------------------------	---	------------------------	---

OGGETTO :

L.R. 1/2007 art. 13 - Comune di Vietri sul Mare (SA) Ampliamento cimitero comunale in Variante al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana - PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Vicepresidente Bonavitacola Fulvio</i>		06/02/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dott. Giulivo Italo (interim)</i>		06/02/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA		COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	07/02/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA		07/02/2017

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 53.9 : Direzione Generale per il governo del territorio

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Aut. 81/4
10/5/17
DOT. SSA
C.M. V. 3
J.J.

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0008114/1 Data: 10/05/2017 10:00
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



PROT. N. 209 /CII

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale n.87 del 21 febbraio 2017. Reg. Gen. n.432 – Esame -

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula lo scrivente.

Napoli, 4 maggio 2017

- Francesco Picarone -

94517
Alleg. 6.1.17



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Legge regionale:

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo 5.595,20

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 5.595,20 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria con sentenza n. 1118/2015, riassuntivamente descritto nell’allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di Giunta regionale n.167 del 28.03.2017, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede con variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale del 18 gennaio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania), effettuata dal Commissario ad acta per la Giunta regionale, che con deliberazione n. 1 del 30.11.2016 ne ha preso atto, mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 5.595,20, a valere sullo stanziamento della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1, ed incremento della medesima somma in termini di competenza e cassa dello stanziamento della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

-Francesco Picarone-



ALLEGATO A

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014 N. 126"

ART. 1 COMMA 1

DELIBERA N. 1 DEL 30 NOVEMBRE 2016		
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO - Sentenza TAR Campania Sez. I ^a Staccata di Salerno n 1118/2015		
BENEFICIARI	CAUSALE	TOTALE
Avv. Maria Cerrato	Spese di giudizio	4.510,20
D.ssa Silvana Martello	Commissario ad Acta	1.000,00
	IRAP	85,00
	Totale	5.595,20



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E RELATIVA VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE 2016/2018
(art. 4, comma 2, lettera f), L.R. 2/2016)

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Spesa				Competenza 2017	Competenza 2018
					Competenza 2016	Cassa 2016				
15	2	1	110	5646	+		4.510,26		+	+
15	2	1	103	5644			1.000,00			
15	2	1		5648			85,00			
20	1	1	110	1010	5.595,20	5.595,20		5.595,20		
TOTALI					5.595,20	5.595,20		5.595,20		



Legge regionale:

Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo 26.249,34

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 26.249,34 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n. 1 del 29/11/2016 del Commissario ad Acta dott.ssa Agnese Iardino, nominata con decreto prefettizio n. 109002/Gab/Pers.Pref. per l’esecuzione della sentenza n.413/2016 del TAR Campania – VII Sezione, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal Commissario ad Acta con deliberazione n.1 del 29/11/2016 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale del 18 gennaio 2016 n. 2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 26.249,34 a valere sullo stanziamento della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 ed incremento della medesima somma in termini di competenza e cassa dello stanziamento della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1, del bilancio per l’esercizio finanziario 2016.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

-Francesco Picarone-



*Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0009947/I Data: 09/06/2017 16:26

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Presidente
del Consiglio Regionale della Campania


Alla Direzione Generale Attività Legislativa


S E D E

Prot.n. 300 IVC del 09/06/2017

Oggetto: Disegno di Legge "Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio" Reg. Gen. N. 428

La Quarta Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 9 giugno 2017, ha esaminato il provvedimento in oggetto e a maggioranza dei presenti con l'astensione dei consiglieri del Gruppo consiliare: Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole al testo allegato così come emendato.


Ivo De Luca Cabrone

 D. C. Legislativa
9/6/2017



Consiglio Regionale della Campania

DISEGNO DI LEGGE

**"Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in
materia di Governo del Territorio"**

Reg.Gen. 428



**Testo licenziato così come modificato ed emendato nella seduta
della IV Commissione Consiliare Permanente del 9 giugno 2017**



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina:
- a) l'adozione di linee guida regionali per supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
 - b) gli indirizzi per la redazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi

1. Al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, ove ne ricorrano i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Le linee guida sono approvate dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, con riferimento a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. Ferma restando l'autonoma valutazione dei Consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d'indirizzo riguardanti:
 - a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione;
 - b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
 - c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare;
 - d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza;
 - e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di "occupante per necessità", anche per quanto riferito alla data di occupazione dell'alloggio;
 - f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo familiare;
 - g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle precedenti lettere e) ed f) e del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71. comma 1, lettere a), b). e) e f) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
 - h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 all'autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.





Consiglio Regionale della Campania

3. Per le procedure comunali nella materia regolata dal presente articolo trovano applicazione le presenti disposizioni. I procedimenti di locazione e alienazione attivati in sede comunale ai sensi del comma 65 della legge regionale n. 5 del 2013 restano disciplinati da tale norma, salva la facoltà delle amministrazioni comunali di applicare anche ai procedimenti non conclusi le presenti disposizioni, con salvezza dei diritti soggettivi acquisiti dai soggetti interessati.

4. Ai sensi dell'articolo 42 della legge Regionale 22 dicembre 2004. n. 16. la struttura amministrativa regionale competente in materia vigilanza e repressione abusivismo edilizio assicura ai Comuni che ne fanno richiesta il supporto tecnico con particolare riferimento alle azioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3
Indirizzi per la redazione del PUAD

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 sostituire il comma 38 con il seguente:

“38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle arce del demanio marittimo (di seguito PUAD) con finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494. In coerenza con il preliminare del PUAD la Giunta regionale adotta il PUAD, contestualmente all'avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale. Entro sessanta giorni dall'adozione del PUAD tutti i soggetti interessati possono produrre osservazioni da far pervenire alla struttura regionale competente in materia. Il PUAD, unitamente alle osservazioni ed alle relative deduzioni istruttorie, è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le strutture regionali competenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma nonché le modalità di collaborazione fra le stesse, conferendone il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio. I comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD.”

2. Il preliminare di piano di cui all'articolo 1, comma 38, della legge regionale n. 16/2014. Come modificato dal comma precedente, è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3 - bis
Modifiche alla Legge regionale n. 22 dicembre 2004, n. 16

1. All'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti commi:

“2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell'articolo 39 della presente legge e del relativo regolamento regionale di attuazione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.”

“3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.”

2. All'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, eliminare il comma 6 e la frase “dalla legge regionale n. 17/82” dal comma 4.

3. All'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti commi:

“1. La Direzione generale per il Governo del Territorio della Giunta regionale ai Comuni che ne fanno richiesta, fornisce per la redazione del PUC supporto tecnico e amministrativo anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile.

2. La Regione assegna periodicamente ai Comuni, con priorità per i Comuni che si associano coordinati in ambiti territoriali sovracomunali, contributi per la redazione del PUC.”


4. All'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, aggiungere in fine il seguente comma:

“3. Con provvedimento della Direzione Generale Governo del territorio della Giunta regionale sono approvati i Bandi per l'attribuzione delle risorse ai fini di cui al comma 2, con suddivisione di Comuni per le seguenti fasce demografiche: fino a 5.000 abitanti; fino a 15.000 abitanti; fino a 50.000 abitanti.”

5. Sono abrogati il comma 5 e 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2016 nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

6. All'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, dopo l'articolo 44 bis aggiungere il seguente comma:

“Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell'approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 %.”





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3 - ter
Modifiche alla Legge regionale del 7 gennaio 1983 n. 9

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, dopo le parole "nominato dal committente o dal collaudatore che esegue in proprio" sono aggiunte le seguenti " fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis"
2. All'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis " per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori"






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4
Clausola di invarianza finanziaria

- 1 Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il medesimo giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL

Disegno di legge: *"Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai comuni in materia di Governo del Territorio"* **Reg. Gen. N.428**

All'

Art.3

(indirizzi per la redazione del PUAD)

Comma 1, dopo: *"Entro sessanta giorni dall'adozione del PUAD"*, sostituire le parole *"tutti i soggetti interessati"* con *"i sindaci dei Comuni interessati e le associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico balneare"*.

Relazione Tecnica:

L'emendamento si rende opportuno per mantenere l'omogeneità con il quadro normativo nazionale di cui all'art. 5 del D.L. 400/98 così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494 e ulteriori ss. mm.ii, nonché per prevenire una ipertrofia nella produzione di osservazioni da parte di interlocutori portatori di interessi generalizzati, con aggravio di tempi e risorse.

Relazione Finanziaria:

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale

3.1



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL

Disegno di legge: "Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai comuni in materia di Governo del Territorio" Reg. Gen. N.428

All'

Art.3

(indirizzi per la redazione del PUAD)

Aggiungere il seguente comma 3, dopo il comma 2:

3. All'art. 1 della legge regionale 7 Agosto 2014, n.16 al comma 39 sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) e fino all'anno successivo all'adozione dello stesso" con le parole: "Nelle more dell'adozione di un nuovo piano di classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi dei Comuni costieri, coerente con il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) di cui all'art.38;

l'atto di adozione del

Relazione Tecnica:

L'emendamento si rende opportuno per consentire un omogeneo evolversi del quadro normativo regionale ed evitare interventi spot, anche alla luce del costituendo PUAD di cui al ddl in esame e dell'esercizio in essere della delega al Governo in materia di demanio marittimo nonché di evitare ulteriore incertezza della regolamentazione regionale, posto che l'unico tentativo di applicazione della stessa in riferimento alla classificazione regionale delle aree demaniali marittime è ad oggi oggetto di numerose controversie e ricorsi dinanzi al TAR.

Relazione Finanziaria:

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

3.2